



**CARTA
COSTITUZIONALE**

del

**ORDINE MILITARE ET HOSPITALIERO
DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME**

SOMMARIO

Preambolo

Sezione I Natura e Protezione dell'Ordine

Sezione II Organizzazione dell'Ordine

Sezione III Gli affiliati all'Ordine

Sezione IV Il Governo dell'Ordine

PREAMBOLO

L'esistenza dell'Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, presente sin dal XII° secolo come Comunità degli Hospitalieri di San Lazzaro, è attestata in ogni epoca da bolle, favori ed indulgenze dei Sovrani Pontefici, in particolare da Pio IV nella bolla *Inter assiduas* del 9 febbraio 1565 e nella bolla di Clemente XIV *Militarium ordinum institutio* del 10 dicembre 1772.

Nel luglio del 1308, nella città di Poitiers, il re Filippo IV il Bello prende l'Ordine di San Lazzaro sotto "...la sua speciale guardia e protezione", al fine di proteggerlo da eventuali spoliazioni al suo ritorno dalla Terra Santa, in seguito alla caduta di San Giovanni d'Acre. Da questo momento in avanti, i successivi Capi della Reale Casata di Francia si sono susseguiti nel garantire questa protezione, fino a re Carlo X nel 1830.

Originariamente, il fine che l'Ordine si prefissa è quello della cura dei lebbrosi. Divenuto poi militare, quando accoglie nel suo seno i cavalieri lebbrosi degli altri Ordini, sviluppa nel corso dei secoli la propria vocazione ospedaliera. Oggi giorno, esercita questa stessa vocazione a favore dei diseredati senza alcuna distinzione di razza, religione o credo.

Nei primi tempi sotto la protezione spirituale dei Patriarchi Greci Cattolici di Gerusalemme, l'Ordine di San Lazzaro viene confermato dal Papa Alessandro IV (bolla donata a Napoli il giorno 11 delle calende di aprile 1255). Dopo aver rinnovato i propri legami con il Patriarcato Greco Melchita Cattolico, riannodando con le proprie origini orientali nel 1841, l'Ordine di San Lazzaro ha ritrovato ufficialmente la protezione temporale del Capo della Reale Casata di Francia il giorno 8 dicembre 2004, e ristabilito un legame diretto con la Chiesa cattolica il 2 febbraio 2005 tramite l'intermediario di un Alto Prelato Protettore.

Dal XIX° secolo, l'Ordine di San Lazzaro completa la propria eredità accogliendo affiliati ortodossi, anglicani e protestanti, completando così la definizione della propria vocazione: curare i più diseredati operando per l'unità dei cristiani in uno spirito di cavalleria.

Questo spirito si ispira ad un percorso ecumenico, secondo il quale l'unità di azione porta alla piena unità della fede. Questa collaborazione permette di scoprire una fraternità ritrovata e mette in opera la legge nuova dello spirito di carità. Gli affiliati all'Ordine di San Lazzaro partecipano così, insieme, a coraggiosi progetti che si propongono di cambiare il mondo, perché possano trionfare il rispetto dei diritti e dei bisogni di tutti, in particolare dei poveri, degli umiliati e degli indifesi.

Questo spirito di carità vissuto nella comunione deve permettere di vivere un vero dialogo della conversione. Questo, nell'Ordine di San Lazzaro, procede dalla preghiera e da una regola di vita praticabile dagli affiliati appartenenti alle diverse comunità cristiane.

SEZIONE I
-
NATURA E PROTEZIONE DELL'ORDINE

Articolo 1 – Natura e finalità dell'Ordine

1.1. L'Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme fondato in seno alla Chiesa cattolica è, originariamente, religioso. Allo stato attuale, è composto da cappellani e da laici appartenenti alle diverse Chiese cristiane. La sua vocazione spirituale è promuovere l'unità dei Cristiani.

1.2. L'Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme è militare nell'ambito della sua vocazione cavalleresca. Questo stato si traduce nella sua disciplina di azione e nella potenzialità della sua mobilitazione al servizio della difesa della cristianità.

1.3. L'Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme è ospedaliero in uno spirito conforme alla sua tradizione spirituale e cavalleresca che impone la cura di ogni essere umano senza considerazione di razza, di religione o di credo.

Articolo 2 – Protezione dell'Ordine

2.1. La legittimità dell'Ordine è stata garantita spiritualmente dai Patriarchi di Gerusalemme, prima Greci e poi Latini, dalla sua origine sino al 1255, ed in seguito dai successivi Pontefici fino al XIX° secolo. Questa garanzia spirituale è stata ripresa dai patriarchi Greci Melchiti dal 1841 fino al 2005.

2.2. La Protezione temporale, il cui compito è di evitare all'Ordine qualsivoglia spoliazione assicurandogli una legittimità tradizionale, è stata presa in carico dai Capi della Reale Casata di Francia da re Filippo IV il Bello fino a re Carlo X.

2.3. Dal 2 febbraio 2005, la Protezione spirituale dell'Ordine è garantita da un Alto Prelato, su sollecito del Gran Magistero. Il Protettore spirituale è il garante della legittimità spirituale dell'Ordine e del suo legame con la Chiesa cattolica in uno spirito ecumenico.

2.4. Dall'8 dicembre 2004, la Protezione temporale dell'Ordine dipende nuovamente dal Capo della Reale Casata di Francia. Il Protettore temporale è il garante della continuità storica e della legittimità tradizionale dell'Ordine.

Articolo 3 – Religione

3.1. Gli affiliati all'Ordine appartengono alle grandi Chiese cristiane e devono vivere in conformità con le loro Chiese di appartenenza.

3.2. Le persone che non appartengano alle grandi Chiese cristiane o che non vivano in conformità con la loro Chiesa possono essere associate all'Ordine come affiliati di merito o come compagni.

Articolo 4 – Invocazione

4. Ogni atto ufficiale dell'Ordine deve essere preceduto dall'invocazione "In nome di Dio, della Vergine Maria e di San Lazzaro".

Articolo 5 – Croce dell'Ordine

5.1. La croce dell'Ordine è stata, dalla sua origine fino al XVI° secolo, una croce patente verde.

5.2. La croce dell'Ordine è, a partire dal XVI° secolo, una croce di otto punte verde.

Articolo 6 – Insegne e sigillo dell’Ordine

6.1. Le insegne dell’Ordine sono le seguenti: Scudo bianco con croce verde. Lo scudo è posato sulla croce ottagonale verde, bordata di bianco e contornata dal grande collare dell’Ordine. Mantello nero, con risvolto di ermellino, con ghiande, cordoni e frange di oro; recante a sinistra la croce ottagonale dell’Ordine; cinto dalla corona all’antica a nove punte dell’Ordine. Sulla parte bassa del mantello, la divisa dell’Ordine: *ATAVIS ET ARMIS*.

6.2. Il sigillo dell’Ordine è costituito dalle insegne dell’Ordine contornate dall’iscrizione:
“*S. Ordinis Militaris et Hospitalaris Sancti Lazari Hierosolymitani*”.

Articolo 7 – Abito dell’Ordine

7.1. L’abito, simbolo della fraternità in seno all’Ordine, è il mantello nero, colore di San Basilio, sul quale è ricamato a sinistra, all’altezza del cuore, una croce verde di otto punte.

7.2. L’uniforme ed il vestiario indossati dagli affiliati all’Ordine sono descritti nel Regolamento interno internazionale.

Articolo 8 – Sede dell’Ordine

8.1. La sede dell’Ordine è stata successivamente Gerusalemme, San Giovanni d’Acre ed il castello reale di Boigny, il quale tuttora conserva la memoria della sede storica dell’Ordine.

8.2. La sede magistrale dell’Ordine sarà in ogni luogo designato dal Gran Maestro.

8.3. La sede amministrativa dell’Ordine potrà essere separata dalla sede magistrale su proposta del Gran Maestro.

Articolo 9 – Lingua dell’Ordine

9.1. La lingua ufficiale dell’Ordine è il francese.

9.2. La principale lingua amministrativa dell’Ordine è l’inglese.

9.3. In caso di litigio sull’interpretazione di un testo, la sola redazione francese sarà considerata attendibile.

SEZIONE II
-
ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE

Articolo 10 – L'Ordine

10.1. L'insieme delle strutture dell'Ordine servono le tre vocazioni e finalità dell'Ordine: la spiritualità, la carità e la tradizione.

10.2. La struttura di base è il Comando. Diretto da un Comandante, mette in opera le tre vocazioni e finalità dell'Ordine: la spiritualità, con un cappellano; la carità, con un ospedaliere; e la tradizione, con un capitolare. I Comandanti di un Priorato o di un Gran Priorato sono nominati dal Priore o dal Gran Priore.

10.3. A livello nazionale, l'insieme dei Comandi è raggruppato in seno ad un Comando nazionale, un Priorato od un Gran Priorato, a secondo del numero degli affiliati. Le modalità di funzionamento sono definite nel Regolamento interno internazionale.

10.4. Il Comando nazionale, il Priorato od il Gran Priorato è diretto da un Comandante, un Priore od un Gran Priore, nominato dal Gran Maestro con l'accordo del Gran Magistero. Viene denominato Capo di Giurisdizione.

Ogni Capo di Giurisdizione è assistito almeno da (in ordine alfabetico):

- un capitolare,
- un cerimoniere,
- un cancelliere,
- un cappellano generale,
- un ospedaliere,
- un tesoriere.

La loro riunione costituisce il Consiglio del Comando nazionale, del Priorato o del Gran Priorato, la cui funzione è definita dal Regolamento interno internazionale.

10.5. L'insieme degli appartenenti ad un Comando nazionale, ad un Priorato o ad un Gran Priorato, si riuniscono almeno una volta l'anno, in capitolo, per essere informati sulle attività della Giurisdizione, nel quadro delle tre vocazioni e finalità dell'Ordine, e per pronunciarsi sulla corretta gestione finanziaria della Giurisdizione in oggetto.

10.6. In ogni Comando nazionale, Priorato o Gran Priorato, una associazione sarà creata in forma giuridica e conformemente alle leggi del paese, con la denominazione "Ordre militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem" nella lingua del paese. Il Presidente dell'associazione sarà il Capo di Giurisdizione nominato dal Gran Maestro. Gli appartenenti alla Giurisdizione saranno affiliati di diritto all'associazione. Gli statuti dell'associazione integreranno, nelle procedure di designazione del suo Presidente, il fatto che questi dovrà essere in regola, nell'intero arco del suo mandato, con il Gran Magistero dell'Ordine. Gli statuti dell'associazione dovranno essere redatti in linea con la presente Carta costituzionale.

Articolo 11 – Le opere ospedaliere

11.1. Le organizzazioni delle opere ospedaliere dell'Ordine sono raggruppate sotto una denominazione comune: "San Lazzaro", seguito dal nome del Comando nazionale, del Priorato o del Gran Priorato.

11.2. In ogni Comando nazionale, Priorato o Gran Priorato, una associazione sarà creata in forma giuridica e conformemente alle leggi del paese, con la denominazione "San Lazzaro" seguito dal nome del Comando nazionale, del Priorato o del Gran Priorato. Gli statuti dell'associazione dovranno essere redatti in linea con la presente Carta costituzionale.

11.3. Gli affiliati all'Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme di un Comando nazionale, di un Priorato o di un Gran Priorato, attraverso l'adesione alla sua struttura giuridica, appartengono di diritto alla struttura giuridica nazionale ospedaliera "San Lazzaro".

11.4. Gli affiliati dell'Ordine devono possedere la maggioranza dei seggi e la presidenza di ognuna delle organizzazioni ospedaliere. Questo dovrà essere esplicitamente indicato negli statuti di ognuna delle suddette organizzazioni ospedaliere.

Articolo 12 – La Fratellanza regolare

12.1. La Fratellanza regolare raggruppa i cavalieri professi delle grandi Chiese cristiane, sotto la direzione di un Priore eletto e confermato dal Gran Maestro dopo accordo del Gran Priore spirituale.

12.2. La Fratellanza regolare può, a secondo del numero dei cavalieri professi, strutturarsi in Fratellanze nazionali.

12.3. Gli affiliati alla Fratellanza obbediscono alle regole gerarchiche di tutti gli affiliati. Nell'ambito spirituale, essi assumono la loro propria vocazione all'interno del loro Comando, in relazione con il loro cappellano. Il Priore della Fratellanza si impegnerà ad informare i Cappellani generali di ogni Giurisdizione dell'attività spirituale dei cavalieri professi a loro legati.

Articolo 13 – I mezzi

Al fine di realizzare i propri obiettivi, l'Ordine di San Lazzaro dispone di diversi mezzi:

13.1. L'insieme dell'organizzazione internazionale si appoggia su organi che costituiscono il Governo dell'Ordine e l'espressione di ognuno dei suoi affiliati.

13.2. L'arricchimento spirituale e la conoscenza reciproca degli affiliati si realizzano sotto la responsabilità dei cappellani secondo percorsi adeguati alla vocazione di ognuno.

13.3. Nell'ambito ospedaliero, ogni affiliato all'Ordine assicura il proprio servizio in seno ad una organizzazione ospedaliera nazionale che, a sua volta, è federata in seno ad una struttura internazionale denominata "Saint Lazare International".

13.4. I mezzi finanziari necessari alla realizzazione degli obiettivi dell'Ordine sono assicurati dai diritti di ammissione, dai liberi contributi, dalle sovvenzioni, dalle eredità, da ogni mezzo pubblico e privato o da qualsiasi altro mezzo deciso dal Gran Magistero. Inoltre, ogni affiliato è tenuto a versare la propria quota associativa annuale.

13.5. L'Ordine di San Lazzaro ha la facoltà di acquisire, amministrare ed alienare beni temporali per fini propri.

SEZIONE III

GLI AFFILIATI ALL'ORDINE

Articolo 14 – Condizione degli affiliati

14.1. Conformemente alla propria natura ed alle proprie finalità, l'Ordine di San Lazzaro ammette nel suo seno coloro i quali lo richiedano liberamente: laici, uomini e donne, celibi e sposati, preti e pastori, religiosi e religiose appartenenti alle diverse Chiese cristiane. Gli affiliati all'Ordine sono ricevuti nelle condizioni corrispondenti alla loro situazione personale e hanno la possibilità di scegliere la natura del loro impegno.

Gli affiliati appartengono ad una delle due condizioni di *affiliato* o di *affiliato di devozione*.

14.2. Gli *affiliati* professano la fede cristiana, sono in regola con la loro Chiesa e partecipano alla vita spirituale della loro Giurisdizione nel quadro dell'unità dei cristiani. Gli affiliati di sesso maschile possono ricevere l'investitura cavalleresca. Le affiliate di sesso femminile possono ricevere l'investitura di dama.

14.3. Gli *affiliati di devozione*, denominati *cavalieri professi*, sono affiliati che completano l'impegno della loro investitura cavalleresca attraverso la pratica di una regola di vita adatta ai laici.

14.4. Gli affiliati e gli affiliati di devozione devono avere almeno 25 anni. E' tuttavia possibile essere ricevuti nell'Ordine, secondo gli stessi criteri, a partire da 18 anni, come *scudiero* o *damigella*.

14.5. I cappellani devono essere stati ordinati in una Chiesa cristiana ed essere in regola con Essa. I seminaristi e studenti in attesa di essere ordinati possono essere ricevuti come novizi.

Articolo 15 – Gradi e categorie

15.1. Secondo la natura del loro impegno e del loro avanzamento, gli affiliati all'Ordine possono accedere ai gradi seguenti:

| Denominazione maschile | Abbreviazione internazionale | Denominazione femminile | Abbreviazione internazionale |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Fratello | BLJ | Sorella | SLJ |
| Fratello Servente | SBLJ | Sorella Servente | SSLJ |
| Cavaliere | KLJ | Dama | DLJ |
| Cavaliere Commendatore | KCLJ | Dama di Commenda | DCLJ |
| Cavaliere di Gran Croce | GCLJ | Dama di Gran Croce | GCLJ |

Cappellni:

| Denominazione | Abbreviazione internazionale |
|----------------------------|------------------------------|
| Cappellano | ChLJ |
| Cappellano Decano | SChLJ |
| Commendatore Ecclesiastico | ECLJ |
| Prelato di Gran Croce | GCLJ |

15.2. Al momento della sua investitura cavalleresca o della sua investitura di dama, l'affiliato all'Ordine viene investito in una delle due categorie seguenti:

15.2.1. La categoria di giustizia, ove la sua famiglia sia di origine nobile secondo i criteri della tradizione nazionale confermati dal Gran Magistero;

15.2.2. La categoria di grazia se, non potendo dimostrare le origini nobiliari della propria famiglia, la sua situazione personale illustra una particolare attitudine a servire le tre vocazioni e finalità dell'Ordine. In questo caso, l'affiliato viene ricevuto beneficiando di una deroga del Gran Maestro chiamata grazia magistrale.

Articolo 16 – Impegno degli affiliati

16.1. Gli affiliati all'Ordine si impegnano a condurre una vita esemplare in conformità con i doveri ed i principi della Chiesa a cui appartengono.

16.2. Al momento della propria investitura, ogni postulante pronuncerà la promessa seguente: “Prometto solennemente davanti a Dio onnipotente di servire con lealtà e fedeltà l'Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme, di rispettare e di osservare la sua Carta Costituzionale, il suo Regolamento interno, le sue disposizioni e le sue consuetudini, e di obbedire alla sua gerarchia, per la più alta gloria di Dio e per il servizio dell'Ordine”.

16.3. Tutti gli affiliati partecipano attivamente ed imperativamente alle tre vocazioni e finalità dell'Ordine: la spiritualità orientata verso l'unità dei cristiani, l'azione caritatevole ed il mantenimento delle tradizioni dell'Ordine di San Lazzaro.

Articolo 17 – Avanzamento nell'Ordine

17.1. Gli affiliati all'Ordine progrediscono in seno ad Esso secondo il loro merito, le loro capacità e la loro vocazione.

17.2. I postulanti vengono ricevuti in seno all'Ordine di San Lazzaro come fratello o sorella per un periodo probatorio minimo di almeno un anno.

17.3. Scaduto il periodo probatorio, il fratello, o la sorella, è ricevuto con la qualifica di fratello servente o sorella servente per portare a termine un servizio nell'Ordine nell'ambito delle tre vocazioni e finalità.

17.4. Il fratello servente o la sorella servente che abbia dato prova della propria capacità di servire l'Ordine può allora ricevere l'investitura cavalleresca o l'investitura di dama che corrisponde alla pienezza dell'impegno nell'Ordine di San Lazzaro.

17.5. D'accordo con il loro cappellano e con il Priore della Fratellanza regolare, gli affiliati impegnatisi definitivamente nell'Ordine che abbiano acquisito una maturità spirituale sufficiente possono pronunciare la promessa di seguire la regola di vita. Questi vengono denominati *cavalieri professi*.

Articolo 18 – Cessazione della qualità di affiliato

18.1. L'esclusione sarà formulata dal Gran Maestro, su consiglio del Gran Magistero, allorché un affiliato abbia una attitudine contraria al proprio impegno, pregiudichi i fini dell'Ordine o nuoccia alla sua notorietà. Questa esclusione sarà pronunciata dopo che l'affiliato interessato sia stato sentito dal suo superiore nell'Ordine.

18.2. Un ricorso di grazia potrà essere trasmesso al Consiglio costituzionale al più tardi nei sessanta giorni che seguono la data di notifica dell'esclusione. Il Consiglio costituzionale avrà tempo sessanta giorni per prendere una decisione. Questa decisione sarà definitiva ed irrevocabile.

18.3. In attesa della decisione definitiva del Consiglio Costituzionale, l'affiliato interessato è sospeso (non partecipa quindi ad alcuna attività dell'Ordine).

18.4. In caso di esclusione, nessuno potrà richiedere rimborsi o compensi per i servizi resi all'Ordine di San Lazzaro o per la quota contributiva alla vita dell'Ordine.

SEZIONE IV

GOVERNO DELL'ORDINE

Articolo 19 – Struttura di governo

19. Il Governo dell'Ordine è così costituito:

- Il Gran Maestro è capo supremo dell'Ordine;
- Il Gran Magistero lo assiste;
- Il Consiglio costituzionale interpreta le regole, gli statuti e la Carta Costituzionale dell'Ordine. Il Consiglio, inoltre, arbitra i litigi fra gli organi di Governo, le Giurisdizioni e gli affiliati;
- Il Consiglio di governo assicura la rappresentanza delle Giurisdizioni nazionali;
- Il Capitolo Generale permette l'espressione degli affiliati capitolanti.

Articolo 20 – Il Gran Maestro

20.1. Il Gran Maestro è il capo supremo dell'Ordine. Viene eletto dal Capitolo Generale con la maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati; se non viene raggiunta la soglia richiesta entro due scrutini, nel terzo scrutinio il voto verterà sui due candidati che hanno ottenuto più voti o, se sono più di due, sui due più anziani; se, dopo il terzo scrutinio, i candidati hanno ancora lo stesso numero di voti, verrà considerato eletto il candidato più anziano.

20.2. Il Gran Maestro deve essere affiliato all'Ordine, essere cattolico ed in regola con la propria Chiesa ed essere depositario di una tradizione familiare di alta nobiltà.

20.3. Il Gran Maestro resta in carica fino al giorno della Pentecoste dell'anno del suo 75° compleanno. Diventa allora Gran Maestro Emerito.

20.4. In caso di incapacità, solo il Presidente del Consiglio costituzionale, su mandato del Gran Magistero, d'accordo con il Protettore spirituale e col Protettore temporale, potrà chiedere la convocazione di un Capitolo Generale eccezionale per procedere ad una nuova elezione.

20.5. In caso di incapacità, e nell'attesa che avvenga l'elezione di un nuovo Gran Maestro, questa funzione sarà esercitata ad interim da un esponente del Gran Magistero eletto con una maggioranza di due terzi dal Gran Magistero. Assumerà il titolo di Amministratore Generale.

20.6. Il Gran Maestro garantisce la rappresentanza legale dell'Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme.

20.7. Il Gran Maestro garantisce le tre vocazioni e finalità dell'Ordine: la spiritualità, la carità e la tradizione. Opera per lo sviluppo e la prosperità dell'Ordine. A questo scopo, egli viene coadiuvato dagli esponenti del Gran Magistero.

20.8. In caso di grave conflitto fra il Gran Maestro ed il Gran Magistero, il Presidente del Consiglio costituzionale solleciterà l'opinione del Protettore spirituale e del Protettore temporale che saranno tenuti a dare un parere concorde ed unanime.

20.9. Nel corso della cerimonia in cui assumerà le sue funzioni, il Gran Maestro pronuncerà la promessa seguente: "Prometto solennemente davanti a Dio onnipotente di onorare, osservare e rispettare i Suoi santi comandamenti e di assicurare loro mantenimento, venerazione ed osservanza nella misura dei miei poteri; di amministrare e dirigere con lealtà e fedeltà l'Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme come si confà alla carica e dignità del Gran Maestro; di rispettare la Carta costituzionale, il Regolamento interno, le disposizioni e le consuetudini dell'Ordine e di garantire che ogni affiliato le rispetti; con l'aiuto di Dio".

20.10. Al fine di mettere in pratica le tre vocazioni e finalità dell'Ordine, la spiritualità, la carità e la tradizione, il Gran Maestro utilizzerà il potere affidatogli dal Capitolo Generale e confermato dai Protettori. Per fare ciò, egli potrà delegare questo potere nominando Grandi Ufficiali, esponenti del Gran Magistero e Capi di Giurisdizione in ogni paese

in cui l'Ordine sia presente. Questa delega sarà valida fin tanto che il Grande Ufficiale nominato dal Gran Maestro sarà da lui considerato come capace di assumere questa delega con lealtà.

20.11. Il Gran Maestro è l'unico ad avere l'autorità necessaria ad ammettere o promuovere un cavaliere, una dama od un ecclesiastico nell'Ordine. Nessuno può essere ammesso a far parte dell'Ordine se il Gran Maestro fa obiezione.

20.12. Il Gran Maestro, su consiglio del Gran Magistero, firma le disposizioni.

Articolo 21 – Il Gran Magistero

21.1. Il Gran Magistero ha come compito quello di permettere al Gran Maestro di dirigere l'Ordine secondo le tre vocazioni e finalità dell'Ordine: la spiritualità, la carità e la tradizione. Opera per lo sviluppo e la prosperità dell'Ordine. In questo spirito, consulta il Consiglio di governo su ogni argomento che implichi una modifica sostanziale dell'Ordine o che entri nel suo ambito di pertinenza: in particolare, i progetti di modifica alla Carta costituzionale ed il budget annuo.

21.2. Il Gran Magistero è presieduto dal Gran Maestro. E' composto da Grandi Ufficiali che non superino l'età di 75 anni (in ordine alfabetico):

- Il Gran Capitolare;
- Il Gran Cerimoniere;
- Il Gran Cancelliere;
- Il Grande Ospedaliere;
- Il Gran Priore Spirituale;
- Il Gran Segretario;
- Il Gran Tesoriere;
- Il Gran Visitatore;
- Il Presidente del Consiglio costituzionale;
- Il Presidente del Consiglio di governo.

21.3. Il Gran Capitolare: è il guardiano delle tradizioni nell'Ordine ed il conservatore degli archivi storici. Per questo motivo, egli è in collegamento con i capitolari di ogni Giurisdizione. Convoca il Capitolo generale su richiesta del Gran Maestro o dei Protettori.

21.4. Il Gran Cerimoniere: nel rispetto della storia dell'Ordine, il Gran Cerimoniere mette in pratica un cerimoniale ed un protocollo che siano armonici per l'insieme dell'Ordine. In questo stesso spirito, egli si assicura che le divise ed insegne dell'Ordine siano regolarmente indossate nel corso delle diverse riunioni dell'Ordine.

21.5. Il Gran Cancelliere: al fine di assistere il Gran Maestro, il Gran Cancelliere coordina l'insieme delle azioni dei Grandi Ufficiali del Gran Magistero e dei Capi di Giurisdizione nell'ambito delle tre vocazioni e finalità dell'Ordine. Si occupa inoltre delle relazioni dell'Ordine con l'esterno.

21.6. Il Grande Ospedaliere: mette in pratica la finalità caritatevole dell'Ordine nel quadro della politica ospedaliera decisa in seno al Gran Magistero. A questo scopo, è in contatto con l'Ospedaliere di ogni Giurisdizione.

21.7. Il Gran Priore Spirituale: nell'ambito della prima finalità dell'Ordine, quella dell'unità dei cristiani, il Gran Maestro, con l'ausilio del Protettore Spirituale, designa un prelado già affiliato all'Ordine. Questi si occupa dell'organizzazione dei percorsi spirituali degli affiliati di ogni Giurisdizione tramite l'intermediazione del loro cappellano generale. La Fratellanza regolare dei cavalieri professi dipende da lui.

21.8. Il Gran Segretario: il Gran segretario instaura e gestisce tutti i mezzi amministrativi che permettono all'Ordine di funzionare.

21.9. Il Gran Tesoriere: mette in opera la gestione finanziaria necessaria al buon funzionamento dell'Ordine. Garantisce, inoltre, i mezzi finanziari dell'Ordine, la gestione dei suoi beni, mobili ed immobili, così come la protezione intellettuale dell'Ordine.

21.10. Il Gran Visitatore: nell'ambito del Gran Magistero, il Gran Visitatore ha il compito di visitare e contattare i paesi in cui l'Ordine non sia presente o non sia assicurato il reclutamento. Potrà essere incaricato di missioni specifiche legate allo sviluppo dell'Ordine.

21.11. Il Presidente del Consiglio costituzionale: confermato dal Gran Maestro dopo essere stato eletto dai componenti del Consiglio costituzionale, il Presidente del Consiglio costituzionale presenta le raccomandazioni del Consiglio al Gran Maestro a proposito dell'interpretazione della Carta costituzionale, del regolamento interno, delle disposizioni, dei litigi in seno al Consiglio di governo e al Gran Magistero ed emette un parere per quanto riguarda le sollecitazioni individuali.

21.12. Il Presidente del Consiglio di governo: confermato dal Gran Maestro dopo essere stato eletto dai Capi di Giurisdizione, il Presidente del Consiglio di governo li rappresenta in seno al Gran Magistero. Assicura quindi la comunicazione indispensabile dal Gran Magistero verso le Giurisdizioni e da queste al Gran Magistero.

21.13. Le modalità di funzionamento del Gran Magistero sono descritte nel Regolamento interno internazionale.

Articolo 22 – Il Consiglio Costituzionale

22.1. Il Consiglio costituzionale è responsabile dell'interpretazione della Carta costituzionale, del Regolamento interno e delle disposizioni dell'Ordine. E' garante dei procedimenti elettorali. Le sue conclusioni si esprimono sotto forma di raccomandazioni che diventano esecutive in seguito all'avvenuta accettazione da parte del Gran Maestro. Il Consiglio costituzionale è composto da cinque esponenti designati dal Gran Maestro per cinque anni rinnovabili. Eleggono il loro Presidente per un mandato anch'esso di cinque anni rinnovabili.

22.2. In caso di litigio espresso da un affiliato all'Ordine, questi potrà presentare ricorso presso il Consiglio costituzionale, seguendo l'iter gerarchico, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica di litigio. Il Consiglio costituzionale avrà anch'esso a disposizione sessanta giorni per pronunciarsi. La sua decisione sarà definitiva ed irrevocabile.

22.3. In caso di litigio grave tra il Gran Maestro ed il Gran Magistero, solo il Presidente del Consiglio costituzionale ha la facoltà di rivolgersi direttamente ai Protettori, i quali dovranno esprimersi per iscritto in maniera unanime.

22.4. Le modalità di funzionamento del Consiglio costituzionale sono descritte nel Regolamento interno internazionale.

Articolo 23 – Il Consiglio di Governo

23.1 Il Consiglio di Governo è composto dai Capi di Giurisdizione.

23.2 Il Consiglio di Governo elegge fra i propri componenti un Presidente ed un vice-presidente per una durata di sei anni rinnovabili.

23.3 Il Consiglio di Governo si riunisce formalmente almeno una volta l'anno su convocazione del proprio Presidente.

23.4 Il Consiglio di Governo ha come compito quello di trasmettere al Gran Magistero, tramite l'intermediazione del suo Presidente, le proposte o le difficoltà riscontrate nelle Giurisdizioni nazionali. Reciprocamente, il Presidente del Consiglio è tenuto a ritrasmettere ai Capi Giurisdizione qualsiasi informazione emessa dal Gran Magistero e necessaria al buon funzionamento di ogni struttura nazionale. In questo spirito, il Consiglio di Governo sarà consultato dal Gran Magistero su ogni argomento che implichi una modifica sostanziale dell'Ordine o che entri nel suo ambito di pertinenza: in particolare, i progetti di modifica della Carta costituzionale ed il budget annuo.

23.5 I conti ed i rapporti di attività approvati dal Gran Magistero sono trasmessi al Consiglio di Governo per conoscenza.

23.6 Le modalità di funzionamento del Consiglio di Governo sono descritte nel Regolamento interno internazionale.

Articolo 24 – Il Capitolo Generale

24.1 Sotto l'invocazione dello Spirito Santo, e dopo aver ricevuto la conferma dei Protettori, il Capitolo Generale esprime il potere nell'Ordine.

- 24.2 Il Capitolo Generale è costituito da tutti gli affiliati all'Ordine che abbiano ricevuto l'investitura cavalleresca, l'investitura di dama o siano stati ammessi come cappellani decani. Gli affiliati interessati avranno facoltà di voto dopo l'avvenuta conferma, da parte della loro Giurisdizione, della regolarità della loro situazione. La loro Giurisdizione dovrà essere lei stessa in situazione regolare e confermata dal Gran Magistero.
- 24.3 Il Capitolo Generale viene convocato dal Gran Capitolare almeno ogni tre anni e di preferenza il giorno della Pentecoste, secondo le tradizioni dell'Ordine, per essere informato sulle azioni dell'Ordine: azioni spirituali, bilancio delle attività umanitarie e caritatevoli, presentazione dei conti dell'amministrazione internazionale e direttive di sviluppo per gli anni a venire.
- 24.4 Il Capitolo Generale viene convocato dal Gran Capitolare su ordine del Gran Maestro per qualsiasi modifica alla Carta costituzionale.
- 24.5 Il Capitolo Generale può eccezionalmente venire convocato dal Gran Capitolare in accordo con il Presidente del Consiglio costituzionale e coi Protettori al fine di eleggere un nuovo Gran Maestro.
- 24.6 Data la dispersione degli affiliati all'Ordine nel mondo, sono ammessi i voti per corrispondenza. Le modalità e le condizioni del voto per corrispondenza sono definite nel Regolamento interno internazionale. I voti per corrispondenza sono recepiti dalla Gran Cancelleria e convalidati dal Consiglio costituzionale.
- 24.7 Il Gran Capitolare convocherà l'insieme degli affiliati tramite i loro Capi di Giurisdizione 180 giorni prima della data prevista per lo svolgersi del Capitolo Generale.

Articolo 25 – Amministrazione finanziaria dei beni dell'Ordine

- 25.1 Gli atti di amministrazione finanziaria ordinaria sono gestiti dal Gran Tesoriere in conformità con le funzioni che gli sono attribuite dalla Carta costituzionale e nel quadro della prudenza di una buona gestione economica.
- 25.2 Per quanto concerne gli atti di amministrazione straordinaria (immobiliare, depositi, donazioni, ecc) il Gran Tesoriere dovrà richiedere l'autorizzazione del Gran Maestro e del Gran Magistero.

Articolo 26 – Modifiche alla Carta Costituzionale

- 26 Qualsiasi modifica alla presente Carta costituzionale dovrà essere:
- proposta e sottomessa al vaglio del Consiglio costituzionale;
 - approvata dal Gran Magistero e dal Capitolo Generale con la maggioranza dei due terzi dei loro rispettivi componenti;
 - promulgata in accordo con i Protettori che devono emettere parere concorde ed unanime.

Articolo 27 – Dissoluzione

- 27.1 La dissoluzione dell'Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme è di competenza del Capitolo Generale, che deve esprimersi in suffragio tramite la maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti aventi diritto.
- 27.2 Questa decisione deve essere immediatamente convalidata all'unanimità dai Protettori e dal Gran Magistero.
- 27.3 In questo caso, i beni dell'Ordine di San Lazzaro saranno devoluti a qualsiasi altra organizzazione avente lo stesso oggetto, nel rispetto della volontà dei donatori. Questa organizzazione dovrà aver ricevuto l'approvazione del Gran Magistero dell'Ordine di San Lazzaro, che provvederà ad informarne i Protettori.

Articolo 28 – Regolamento interno internazionale

- 28.1 Un Regolamento interno internazionale precisa ed interpreta il contenuto di questa Carta costituzionale.
- 28.2 Il Regolamento interno internazionale è redatto e modificato dal Gran Magistero che si pronuncerà con voce unanime. Questo documento sarà convalidato dal Gran Maestro.

28.3 Possono essere redatti regolamenti interni ad opera e ad uso delle Giurisdizioni. Questi devono essere conformi e giuridicamente compatibili con la presente Carta costituzionale e con il Regolamento interno internazionale.